

DECISIONE (UE) 2015/633 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti da eliminare.
- (3) Secondo i dati scientifici e i rapporti di riesame disponibili e tenuto debitamente conto dei criteri di selezione indicati nell'allegato D della convenzione, l'acido perfluorottanoico (PFOA), i relativi sali e le sostanze ad esso connesse che possono essere degradate in PFOA in determinate condizioni ambientali («PFOA e i suoi composti») presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
- (4) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e di un fascicolo preparato in conformità dell'allegato XV di tale regolamento, il PFOA e il suo sale di ammonio (APFO) sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate estremamente problematiche poiché riconosciuti conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del medesimo regolamento in quanto tossici per la riproduzione, di categoria 1B, e, in particolare, ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), del medesimo regolamento in quanto sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche.
- (5) A norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il PFOA e i suoi composti sono attualmente oggetto di un altro fascicolo preparato in conformità dell'allegato XV di tale regolamento presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche, inteso a limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del PFOA e dei suoi composti, in quanto tali o come componenti di altre sostanze o in quanto componenti di miscele o prodotti.
- (6) Il PFOA e i suoi composti sono sostanze caratterizzate da usi dispersivi a livello mondiale e sono rilevabili in una pluralità di ambienti. Dato che il PFOA può essere propagato nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.
- (7) Di conseguenza, l'Unione dovrebbe presentare al segretariato della convenzione una proposta d'inclusione del PFOA e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione. Tale proposta e la posizione dell'Unione per le condizioni di inclusione del PFOA e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione dovrebbero tener conto di tutte le informazioni pertinenti raccolte nel corso della procedura di restrizione in corso di cui agli articoli da 68 a 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione presenta una proposta d'inclusione dell'acido perfluorottanoico e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

⁽¹⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

